

Regolamento per la concessione di dilazione di pagamento per imposte e tributi comunali

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità	5
Art. 3 - Criteri di rateizzazione di pagamento	5
Art. 4 - Modalità di rateizzazione	6
Art. 5 - Interessi	6
Art. 6 - Domanda di concessione	6
Art. 7 - Procedimento	7
Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego	7
Art. 9 - Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, punto 7, del Regolamento per la disciplina delle Entrate e dell'accertamento con adesione approvato con delibera di C.C. n. 36 del 30.11.2009, disciplina il procedimento per la concessione di dilazione di pagamento applicabili a imposte e tributi dovuti al Comune di San Salvatore Telesino di importo superiore ad euro 3.000,00, ed in genere:
 - Siano essi derivanti da avvisi di accertamento purché siano stati emessi ruoli di riscossione inviati alla Equitalia Polis S.p.A.;
 - Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate.
- 2. Il presente Regolamento fissa i criteri generali, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenze dell'azione amministrativa, a cui la Commissione nominata deve attenersi per la valutazione dei motivi oggettivi e soggettivi dei richiedenti e per il successivo parere da fornire al responsabile del servizio per l'emissione del decreto di rateizzo.

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

- 1. La dilazione del pagamento potrà essere concessa per temporanee difficoltà economiche del richiedente che non permettono il rispetto delle scadenze prefissate.
- 2. Si definisce temporanea difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa.
- 3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

Art. 3 - Criteri di rateizzazione di pagamento

- 1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazione e/o rateizzazioni di pagamenti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
 - Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
- 2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
- 3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 4. La rateazione deve essere richiesta sia per la sorta capitale, per le sanzioni e per gli interessi già maturati.
- 5. In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 6. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

- 1. La rateizzazione potrà essere concessa in un numero di rate da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente fino al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dalla Legge, e saranno determinate tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 2 e 3, e delle fasce reddituali.
 - Debiti da 3.000,01 a 5.000,00 euro fino ad un massimo di 24 rate;
 - Debiti da 5.000,01 a 10.000,00 euro fino ad un massimo di 48 rate;
 - Debiti oltre i 10.000,00 euro fino ad un massimo di 60 rate.
- 2. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo.

Art. 5 - Interessi

- 1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura parti all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
- 2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 - Domanda di concessione

- 1. Il contribuente, che trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
- 2. La domanda dovrà contenere:
 - L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
 - La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
- 3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia conforme, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 4. Le Società di capitali dovranno allegare copia dell'ultimo bilancio depositato e una situazione patrimoniale non antecedente al sessantesimo giorno dalla richiesta di rateizzo.
- 5. Le società di persone dovranno allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai singoli soci.

Art. 7 - Procedimento

- 1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
- 2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- 3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto richiesto.
- 4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzo.
- 5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.403/98.
- Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di rateizzo corredata dalla documentazione richiesta il funzionario incaricato trasmette alla Commissione tutto il fascicolo del richiedente.
- 7. La Commissione, esaminata la documentazione, trasmette nei successivi 10 giorni il proprio parere motivato al funzionario responsabile che provvederà ad emettere il decreto di concessione ovvero il diniego dello stesso.
- 8. Ogni parere espresso dalla Commissione dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

- 1. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile del procedimento, sulla scorta del parere espresso dalla commissione, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego della stessa.
- Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate dalla commissione, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
- Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.